ANDERSEN

Energy in Action

N.9 | 2026

NOVITÀ LEGISLATIVE

Fuoriuscita volontaria dal Conto Energia: modalità operative, requisiti e scadenze per il rifacimento degli impianti fotovoltaici 2

NOVITÀ FISCALI

Imprese energivore e gasivore, dichiarazioni entro il 16 novembre 5

Rinnovabili, in arrivo i nuovi incentivi: dalle aste ai contributi, come funzionano e come si accede 6

GIURISPRUDENZA

PAS per impianti fotovoltaici: illegittimo il divieto comunale di avvio dei lavori dopo il consolidamento del titolo 7
TAR Molise, sentenza n.423 del 22 ottobre 2026

Incentivi alle fonti rinnovabili: il Consiglio di Stato chiarisce quando un impianto idroelettrico può considerarsi entrato in esercizio 9
Consiglio di Stato, sentenza n.7642 del 20 ottobre 2026

Installazione di impianti fotovoltaici: obblighi motivazionali della Soprintendenza e bilanciamento degli interessi pubblici 12
Consiglio di Stato, sentenza n.7277 del 2 ottobre 2026



Novità legislative

Fuoriuscita volontaria da Conto Energia: modalità operative, requisiti e scadenze per il rifacimento degli impianti fotovoltaici

Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (Decreto Bollette) ha introdotto la possibilità di fuoriuscire volontariamente dai meccanismi di incentivazione in Conto Energia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Il Decreto del MASE n. 262 del 10 agosto 2026, pubblicato il 28 settembre e in vigore dal 29 settembre definisce le modalità operative per accedere a questa opzione.

Chi può accedere

La misura riguarda gli **impianti fotovoltaici** con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe o premi fissi del Conto Energia, non dipendenti dall'andamento dei prezzi di mercato.

In particolare, sono ammessi gli impianti che beneficiano dei meccanismi di incentivazione previsti dal **Primo al Quarto Conto Energia**.

La fuoriuscita volontaria potrà riguardare complessivamente una potenza non superiore a 10 GW e sarà consentita a decorrere dal **1° gennaio 2028**.

Come funziona la fuoriuscita

La misura prevede due modalità di accesso.

1. **Accesso diretto**: possono accedere direttamente alla misura i soggetti responsabili degli impianti che hanno aderito agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dall'articolo 2, commi 1-3, del Decreto Bollette, beneficiando della rimodulazione della tariffa premio all'85% o al 70% del valore originariamente riconosciuto e che presentano al GSE, **entro trenta giorni dalla pubblicazione delle regole operative**, la manifestazione di interesse alla fuoriuscita volontaria.
2. **Accesso tramite procedura competitiva**: gli impianti che non hanno aderito alle opzioni di rimodulazione delle tariffe previste dal Decreto Bollette ma che hanno presentato la manifestazione di interesse, devono invece partecipare ad una procedura competitiva bandita dal GSE.

Leggi l'insight

Decreto bollette convertito in legge: le principali novità

La procedura è destinata alla potenza che rimane disponibile rispetto al contingente massimo di 10 GW, al netto della potenza degli impianti ammessi all'accesso diretto.

Il decreto prevede che la procedura competitiva si svolga **entro il 30 giugno 2027**. Gli operatori dovranno presentare un'offerta indicando la riduzione percentuale rispetto al valore base stabilito dal GSE. Le offerte saranno ordinate sulla base del beneficio atteso per il sistema, fino alla saturazione del contingente disponibile.

Cosa comporta l'adesione

La fuoriuscita dal Conto Energia non consiste semplicemente nella rinuncia agli incentivi.

L'adesione alla misura comporta infatti l'impegno del soggetto responsabile a **realizzare un rifacimento integrale dell'impianto**, con l'obiettivo di incrementarne la producibilità.

Gli interventi dovranno essere realizzati a partire **dal 1° gennaio 2028 ed entro non oltre il 31 dicembre 2030**.

Il nuovo impianto dovrà garantire un incremento della producibilità rispetto a quella attesa dell'impianto esistente nel periodo di incentivazione residua. In particolare:

- Per gli impianti con moduli non collocati a terra oppure collocati a terra in area agricola, l'incremento richiesto è almeno del 30%;
- Per gli altri impianti, l'incremento richiesto è pari almeno al doppio del valore atteso nel periodo di incentivazione residua.

Il riferimento per determinare l'incremento di potenza è la potenza dell'impianto risultante alla data di stipula della convenzione in Conto Energia con il GSE.

Quali moduli potranno essere utilizzati

Il rifacimento dovrà essere realizzato utilizzando esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti nel registro previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel rispetto dei requisiti territoriali e tecnici previsti dalla medesima disposizione.

La misura, quindi, collega l'uscita anticipata dal Conto Energia non soltanto alla sostituzione degli impianti esistenti, ma anche alla realizzazione di interventi che rispettino specifici requisiti tecnologici.

Cosa succede all'energia prodotta dal nuovo impianto

Un ulteriore elemento importante riguarda l'energia prodotta dal nuovo impianto. La quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete eccedente quella corrispondente all'incremento di producibilità richiesto per il rifacimento dovrà essere oggetto di una **contrattualizzazione a termine**, anche attraverso i meccanismi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021.

In altri termini, il nuovo impianto non viene semplicemente sottratto al vecchio regime incentivante: l'operazione è collegata a un nuovo assetto di produzione e commercializzazione dell'energia.

Il corrispettivo per la fuoriuscita

Per gli operatori, uno degli aspetti centrali della misura è il **corrispettivo economico riconosciuto per la fuoriuscita anticipata**.

L'inserimento in posizione utile nella graduatoria della procedura competitiva costituisce, infatti, **impegno del GSE al riconoscimento del corrispettivo economico di aggiudicazione** e, per il soggetto richiedente, comporta l'esercizio dell'opzione di fuoriuscita alle condizioni stabilite dal decreto.

Il pagamento del corrispettivo avviene **dopo la verifica da parte del GSE dell'effettiva entrata in esercizio del nuovo impianto** e del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina.

Le principali scadenze

Per gli operatori è particolarmente importante tenere distinti i diversi termini previsti dalla disciplina.

La fuoriuscita volontaria potrà decorrere dal **1° gennaio 2028**.

Gli interventi di rifacimento integrale dovranno essere realizzati e gli impianti dovranno **entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030**.

Il GSE deve pubblicare le regole operative **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto**. Successivamente, **entro 10 giorni dalla pubblicazione delle regole operative**, il GSE deve **pubblicare l'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse**.

Gli operatori interessati dovranno quindi prestare particolare attenzione delle regole operative, perché sarà questo documento a definire concretamente modalità, modelli, documentazione e tempistiche per la presentazione delle

domande.

Cosa rischia chi non rispetta gli obblighi

Il rispetto delle condizioni previste dal decreto è essenziale.

Il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2030 per l'entrata in esercizio del nuovo impianto comporta la **decadenza dal diritto di percepire il corrispettivo** per la fuoriuscita anticipata.

Analogamente, il GSE verifica l'entrata in esercizio e la conformità della documentazione e può dichiarare la decadenza dal beneficio in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti.

Inoltre, alcuni degli obblighi relativi ai moduli e alla contrattualizzazione dell'energia devono essere mantenuti per **10 anni dalla data di entrata in esercizio del nuovo impianto**, pena la decadenza dai benefici percepiti.

Energy in Action

Per saperne di più

www.mase.gov.it

Novità fiscali

Imprese energivore e gasivore, dichiarazioni entro il 16 novembre

Le imprese caratterizzate da un elevato consumo di energia elettrica o di gas naturale hanno tempo fino al **16 novembre 2026** per presentare la dichiarazione necessaria all'iscrizione nei rispettivi elenchi CSEA, **requisito indispensabile per accedere alle agevolazioni previste per l'annualità 2027**.

Per le imprese energivore, la misura, disciplinata dall'articolo 3 del D.L. 131/2023, prevede una **riduzione degli oneri generali di sistema applicati alla bolletta elettrica**, attraverso l'applicazione di aliquote tariffarie agevolate. Possono accedere al beneficio le aziende che abbiano registrato **consumi di almeno 1 GWh nell'anno precedente** e che appartengano ai settori industriali individuati dalla normativa europea come esposti al rischio di delocalizzazione a causa dei costi energetici. Sono inoltre ammesse, in presenza dei requisiti previsti, le imprese che avevano già beneficiato del precedente regime agevolativo nel 2022 o nel 2023, nonché quelle appartenenti ad altri settori compatibili con i criteri europei sugli aiuti di Stato.

La procedura di iscrizione è disciplinata dalla **circolare CSEA 47/2026/elt** e deve essere effettuata attraverso il **Portale Energivori della CSEA**.

Per le imprese gasivore, il riferimento normativo è invece il decreto del Ministero della Transizione ecologica del 21 dicembre 2021. L'iscrizione all'apposito elenco, regolata dalla **circolare CSEA 46/2026/gas**, deve essere effettuata tramite il **Portale Gasivori della CSEA** e consente di beneficiare della **riduzione degli oneri generali del sistema gas applicati in bolletta**.

Per entrambe le categorie, il **termine ordinario per l'invio delle dichiarazioni è fissato al 16 novembre 2026**. Le **imprese di nuova costituzione** potranno invece usufruire di una proroga fino al **31 dicembre 2026**.

È pertanto importante **verificare tempestivamente il possesso dei requisiti e completare la procedura entro le scadenze previste**, considerato che l'iscrizione agli elenchi costituisce la condizione necessaria per accedere alle agevolazioni e, per le imprese energivore, anche ad ulteriori misure di sostegno dedicate.

Per maggiori informazioni

- Circolare n.46/2026/GAS
- Circolare n.47/2026/ELT

Rinnovabili, in arrivo i nuovi incentivi: dalle aste ai contributi, come funzionano e come si accede

Dal 22 ottobre prende ufficialmente avvio il **nuovo sistema di incentivi previsto dal decreto FER X**, che sosterrà fino al 2030 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi ormai prossimi ai livelli di mercato. Potranno accedere agli incentivi impianti **fotovoltaici, eolici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione**, sia di nuova realizzazione sia oggetto di interventi di potenziamento o ammodernamento.

Per gli impianti di **potenza superiore a 1 MW**, l'accesso al sostegno avverrà tramite **procedure competitive gestite dal GSE**. Gli operatori dovranno ottenere una qualifica preliminare del progetto, presentare una manifestazione di interesse e dimostrare un'adeguata solidità finanziaria attraverso il portale dedicato.

Il decreto prevede complessivamente **27,15 GW di capacità incentivabile tramite aste** e ulteriori **10 GW riservati all'accesso diretto** per impianti fino a 1 MW. La quota più rilevante è destinata all'**eolico (16,5 GW)** e al **fotovoltaico (10 GW)**, a conferma del ruolo centrale di queste tecnologie nel percorso di transizione energetica nazionale.

Il meccanismo di sostegno si fonda su un **contratto per differenza a due vie della durata di 20 anni**: quando il prezzo di mercato dell'energia risulta inferiore al prezzo riconosciuto, il GSE corrisponde la differenza al produttore; viceversa, sarà quest'ultimo a restituire l'eccedenza al sistema. Tale strumento garantisce

maggiore stabilità dei ricavi e favorisce la bancabilità degli investimenti.

Per la prima procedura competitiva sono previsti **contingenti distinti per tecnologia**, con particolare attenzione alle procedure **NZIA (Net-Zero Industry Act)** per fotovoltaico ed eolico, che introducono requisiti aggiuntivi in materia di sicurezza delle forniture e diversificazione della catena di approvvigionamento. Inoltre, il sistema incorpora **coefficienti locazionali** che, soprattutto per il fotovoltaico, mirano a incentivare una distribuzione territoriale degli impianti coerente con gli obiettivi regionali di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030.

In tale contesto, il decreto FER X rappresenta **uno dei principali strumenti di politica energetica dei prossimi anni**, volto ad accelerare gli investimenti nelle energie rinnovabili, garantendo al contempo una maggiore sostenibilità economica dei progetti e il raggiungimento dei target nazionali ed europei di decarbonizzazione.

Per saperne di più

FER X Definitivo, pubblicati i bandi per le manifestazioni di interesse della prima procedura competitiva

Giurisprudenza

PAS per impianti fotovoltaici: illegittimo il divieto comunale di avvio dei lavori dopo il consolidamento del titolo

TAR Molise, sentenza n. 423 del 22 ottobre 2026

Con la sentenza n. 423 del 22 ottobre 2026, il TAR Molise si è pronunciato sulla **legittimità del divieto di avvio dei lavori disposto da un Comune nei confronti di una società intenzionata a realizzare un impianto fotovoltaico mediante procedura abilitativa semplificata (PAS)**. Il provvedimento comunale era intervenuto diversi mesi dopo la presentazione della dichiarazione, quando il titolo abilitativo si era ormai consolidato, e si fondava principalmente sulla presenza di un vincolo paesaggistico sull'area interessata dall'intervento.

La società aveva presentato la PAS il 29 dicembre 2022. **Trascorsi i 30 giorni** previsti dalla normativa senza che il Comune avesse adottato un provvedimento inibitorio o avviato le procedure necessarie per acquisire gli eventuali atti di assenso richiesti, il **titolo si era consolidato**. Nonostante ciò, nell'agosto 2023 l'Amministrazione aveva vietato l'inizio dei lavori, contestando la realizzazione dell'impianto in ragione della tutela paesaggistica gravante sull'area.

Il TAR ha accolto il ricorso, chiarendo che, una volta decorso il termine previsto

dalla legge senza l'adozione di un provvedimento inibitorio, l'**attività oggetto della PAS deve ritenersi assentita**, ricorrendone i presupposti. In particolare, il Collegio ha richiamato l'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011, secondo cui, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che sia intervenuto un provvedimento impeditivo o sia stata attivata la procedura necessaria per acquisire gli atti di assenso richiesti, l'intervento può essere realizzato. Di conseguenza, il Comune non poteva intervenire successivamente mediante un semplice divieto di avvio dei lavori, esercitando tardivamente un potere inibitorio ormai non più utilizzabile in quei termini. Il consolidamento del titolo, infatti, impone all'Amministrazione di rispettare le condizioni e le garanzie previste dall'ordinamento per rimuovere un atto o una situazione giuridica ormai consolidata.

Il TAR ha quindi evidenziato che un eventuale intervento successivo avrebbe dovuto essere ricondotto, ove ne ricorressero i presupposti, all'esercizio dei poteri di autotutela, con il rispetto delle relative condizioni procedimentali e sostanziali. Tra queste, il Collegio ha richiamato anche le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento. Non era dunque sufficiente adottare un divieto tardivo senza seguire il percorso previsto per intervenire su una posizione giuridica già consolidata.

La sentenza affronta anche il profilo relativo alla **motivazione del provvedimento** comunale e alla presenza del vincolo paesaggistico. Sul punto, il TAR ha ritenuto insufficiente il richiamo generico alla tutela gravante sul territorio comunale, osservando che la mera esistenza di un vincolo paesaggistico non comporta, di per sé, l'automatica inidoneità dell'area alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'Amministrazione avrebbe infatti dovuto svolgere un'istruttoria adeguata e spiegare in modo concreto per quali ragioni le caratteristiche dell'area e gli interessi paesaggistici coinvolti fossero incompatibili con l'intervento proposto. Un riferimento generale alla presenza del vincolo, senza un esame specifico della situazione, non è sufficiente a giustificare il divieto di realizzazione dell'impianto.

Il Collegio ha inoltre richiamato le **Linee guida nazionali del 2010**, che disciplinano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Tali indicazioni non consentono di considerare automaticamente non idonee tutte le aree sottoposte a tutela paesaggistica: l'individuazione delle aree non idonee deve avvenire secondo la disciplina

Scopri di più

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise del 22/10/2026

applicabile e sulla base di una valutazione specifica, che tenga conto delle caratteristiche del territorio e degli interessi coinvolti.

Nel caso in esame, il Comune non aveva fornito una motivazione sufficientemente circostanziata, limitandosi a richiamare la tutela paesaggistica dell'area. Il provvedimento risultava pertanto carente anche sotto il profilo dell'istruttoria e della motivazione.

Incentivi alle fonti rinnovabili: il Consiglio di Stato chiarisce quando un impianto idroelettrico può considerarsi entrato in esercizio

Consiglio di Stato, sent. n. 7642 del 20 ottobre 2026

Con la sentenza n. 7642 del 20 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha accolto l'appello proposto da una società contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), annullando l'esclusione di un impianto idroelettrico dalla procedura di iscrizione al registro previsto dal decreto ministeriale 4 luglio 2019. La pronuncia affronta alcuni profili rilevanti per l'**accesso ai meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili**, soffermandosi sulla determinazione della **data di entrata in esercizio dell'impianto**, sulla **prova della titolarità del preventivo di connessione alla rete** e sulla corretta **qualificazione degli interventi realizzati su impianti preesistenti**.

La controversia trae origine dalla domanda presentata dalla società nell'ottobre 2021 per l'iscrizione al registro relativo agli impianti del gruppo B, nell'ambito del settimo bando previsto dal decreto ministeriale 4 luglio 2019. Con la graduatoria pubblicata il 28 gennaio 2022, il GSE aveva inserito l'impianto, situato in provincia di Torino, tra quelli esclusi dal registro. L'esclusione era stata motivata sulla base di tre rilievi: l'impianto risultava registrato nel sistema GAUDI' come entrato in esercizio il 21 gennaio 2021; la società non avrebbe dimostrato di essere titolare del preventivo di connessione alla rete alla data richieste; infine, l'intervento realizzato non sarebbe stato riconducibile a una delle categorie ammesse dalla normativa di riferimento. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio, la società ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha ritenuto fondate tutte e tre le censure.

Con riferimento alla data di entrata in esercizio, il Collegio ha chiarito che la **mera connessione dell'impianto alla rete elettrica non è sufficiente** a determinare tale momento. In base alla disciplina applicabile, l'entrata in esercizio coincide con il primo funzionamento in parallelo dell'impianto con il sistema elettrico e presuppone, pertanto, l'effettiva produzione e immissione di energia in rete. Nel caso in esame, era pacifico che, l'impianto, al momento dell'adozione del provvedimento di esclusione, non avesse mai funzionato in

parallelo e non avesse prodotto energia elettrica. Di conseguenza, non poteva essere considerato entrato in esercizio sulla sola base della data risultante dal sistema GAUDI'.

Il Consiglio di Stato ha precisato che tale sistema informativo non era in grado di distinguere, nella fattispecie la semplice connessione alla rete dall'effettiva entrata in esercizio dell'impianto. Le risultanze della piattaforma, quindi, non potevano assumere valore decisivo senza un accertamento concreto dell'effettivo funzionamento dell'impianto. A sostegno di tale interpretazione, la sentenza richiama precedenti della giurisprudenza amministrativa, tra cui la pronuncia del Consiglio di Stato n. 9811 del 15 novembre 2023, che ha escluso che la sola connessione in parallelo sia sufficiente, richiedendo anche l'effettiva produzione e immissione di energia elettrica.

La decisione affronta inoltre il rapporto tra l'**utilizzo dei sistemi informativi** e il **principio di autoresponsabilità dell'operatore**. Secondo il Collegio, se è vero che il soggetto interessato è tenuto a utilizzare correttamente la piattaforma, l'amministrazione non può ignorare la documentazione tempestivamente prodotta che dimostri l'inesattezza delle informazioni risultanti dal sistema. Il potere di verifica e controllo attribuito al GSE dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, impone infatti di **accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'accesso agli incentivi, anche mediante l'esercizio dei necessari poteri istruttori**. Nel caso di specie, il Gestore era a conoscenza del fatto che l'impianto non avesse mai prodotto energia, ma non aveva svolto gli approfondimenti necessari. Per il Consiglio di Stato, le regole operative e le funzionalità della piattaforma non possono prevalere sulla realtà fattuale documentata, né esonerare l'amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria adeguata.

Il secondo profilo esaminato riguarda la titolarità del preventivo di connessione alla rete alla data del 26 ottobre 2016, quando era stata presentata la domanda di iscrizione al precedente registro. Il GSE aveva contestato la mancanza di documentazione idonea a dimostrare tale requisito. Il Consiglio di Stato ha invece rilevato che la società aveva prodotto l'accettazione definitiva del preventivo di connessione, risalente al 3 giugno 2015, nonché la ricevuta del pagamento dell'acconto del 30% previsto al momento dell'accettazione. Tali documenti dimostravano la titolarità del preventivo in una data anteriore a quella rilevante per la procedura.

Il GSE aveva inoltre sostenuto che il preventivo fosse successivamente decaduto, richiamando una nota del gestore della rete del 31 gennaio 2018.

Tuttavia, non aveva indicato la data in cui la decadenza si sarebbe verificata, impedendo così di stabilire se il preventivo fosse già decaduto il 26 ottobre 2016. Al contrario, la data e il contenuto della nota, nella quale si dava atto di una richiesta di trasmissione della dichiarazione di inizio lavori formulata nel maggio 2017, deponevano a favore della permanenza della titolarità del preventivo alla data rilevante. A ciò si aggiungeva la documentazione relativa alla proroga della sua validità, richiesta dalla società nel maggio 2016 e operante fino al novembre dello stesso anno. Sulla base di tali elementi, il Collegio ha ritenuto dimostrato il possesso del requisito contestato dal GSE.

La terza questione riguardava la qualificazione dell'intervento realizzato sull'impianto idroelettrico. Secondo il GSE, le opere non erano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2016, richiamato dal successivo decreto ministeriale 4 luglio 2019: nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che l'intervento rientrasse nella categoria dell'integrale ricostruzione, definita dalla normativa come l'intervento che comporta la totale ricostruzione delle opere idrauliche dell'impianto e la sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatore.

Dalla documentazione fotografica, dalla perizia tecnica e dagli atti autorizzativi emergeva che la società aveva provveduto alla demolizione e alla ricostruzione delle opere idrauliche preesistenti, nonché alla sostituzione dei gruppi turbina-alternatore e delle altre componenti impiantistiche. Anche le strutture richiamate dal GSE come elementi preesistenti, tra cui la vasca di carico, il canale, il manufatto di scarico e il fabbricato, risultavano essere state ricostruite. La presenza sul sito di un precedente impianto idroelettrico dismesso non escludeva, pertanto, la riconducibilità dell'intervento alla categoria dell'integrale ricostruzione, ma risultava compatibile con le caratteristiche delle opere effettivamente realizzate.

Il Collegio ha inoltre chiarito che l'utilizzo del termine riattivazione in un allegato progettuale non era determinante ai fini della qualificazione giuridica dell'intervento, dovendo prevalere l'**esame sostanziale delle opere realizzate**. Analogamente, il fatto che nella domanda di accesso agli incentivi la società avesse indicato la categoria della nuova costruzione, anziché quella dell'integrale ricostruzione, non impediva l'accoglimento della censura, poiché il GSE aveva comunque esaminato quest'ultima qualificazione nel provvedimento di esclusione. Alla luce della documentazione acquisita, il Consiglio di Stato ha quindi ravvisato difetti di istruttoria e di motivazione, oltre a un travisamento dei fatti, rilevando la violazione dell'articolo 3 della legge 7

Per saperne di più

Sentenza del Consiglio di Stato del 20/10/2026

agosto 1990, 241.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società, riformando la sentenza del TAR Lazio e accogliendo il ricorso di primo grado. Sono stati pertanto annullati il provvedimento del GSE del 7 febbraio 2022 e la graduatoria del 28 gennaio 2022 nella parte in cui l'impianto era stato inserito tra quelli esclusi e non era stato incluso tra quelli iscritti al registro.

Installazione di impianti fotovoltaici: obblighi motivazionali della Soprintendenza e bilanciamento degli interessi pubblici

Consiglio di Stato, sentenza n. 7277 del 2 ottobre 2026

Con la sentenza n. 7277 del 2 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha accolto l'appello presentato da una società che gestisce una struttura alberghiera a Roma contro il diniego della Soprintendenza all'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'edificio. La decisione chiarisce che la collocazione dell'immobile nella Città Storica non giustifica, da sola, il rifiuto di un intervento destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili: l'Amministrazione deve spiegare in modo puntuale perché, considerato le caratteristiche del progetto e del luogo, l'impianto risulti effettivamente incompatibile con i valori storico-paesaggistici da tutelare.

La controversia nasce dal progetto di rifacimento della copertura di un albergo situato nel centro di Roma, che prevedeva anche l'installazione di pannelli solari fotovoltaici. Con un parere del 3 gennaio 2022, la Soprintendenza speciale Archeologia belle arti e paesaggio di Roma aveva espresso **valutazione negativa**, ritenendo l'intervento incompatibile con il contesto della Città Storica e con i caratteri storico-architettonici e tipologici dell'edificio. In una successiva nota del 10 febbraio 2022, l'Amministrazione aveva richiamato i rischi per l'integrità e l'autenticità del centro storico, il possibile degrado del paesaggio urbano dovuto agli elementi impiantistici e la necessità di salvaguardare le visuali degli edifici anche dall'alto. La società aveva impugnato il diniego, sostenendo che il provvedimento si fondasse su valutazioni generiche e non individuasse alcun concreto elemento di incompatibilità del progetto con il contesto circostante. Il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso, ma il Consiglio di Stato ha riformato la decisione di primo grado.

Il punto centrale della pronuncia riguarda l'**obbligo di motivazione della Soprintendenza**. Secondo il Consiglio di Stato, il parere negativo si era fermato a considerazioni astratte, senza chiarire quali specifiche caratteristiche dell'intervento avrebbero compromesso l'integrità dell'edificio o del contesto storico-paesaggistico. Il semplice richiamo alla collocazione dell'immobile

nella Città Storica e alla rilevanza delle sue caratteristiche architettoniche non era sufficiente a giustificare il diniego. Occorreva, invece, esaminare le concrete modalità di realizzazione dell'opera e i suoi effetti concreti sul bene e sull'ambiente urbano.

Il Collegio ha ribadito che la visibilità dei pannelli fotovoltaici non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per esprimere un giudizio negativo di compatibilità paesaggistica. La diffusione delle energie rinnovabili e le esigenze della transizione energetica impongono di superare una concezione secondo cui questi impianti rappresenterebbero necessariamente un elemento estraneo e deturpante rispetto all'architettura tradizionale. La valutazione deve piuttosto considerare le **modalità di installazione**, la **natura** e la **qualità dei materiali utilizzati** e la loro **coerenza con le caratteristiche architettoniche del luogo**.

La sentenza richiama, in particolare, i principi già affermati dal Consiglio di Stato, secondo cui la tutela del paesaggio deve essere bilanciata con l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili e con l'interesse al risparmio energetico. In questo bilanciamento, la presenza di pannelli sulla copertura di un edificio non può essere considerata automaticamente un fattore di disturbo visivo. L'Amministrazione è chiamata a svolgere una **valutazione concreta**, verificando anche, ove pertinente, se eventuali soluzioni alternative alla collocazione sul tetto siano non soltanto preferibili dal punto di vista estetico, ma anche tecnicamente praticabili e compatibili con il fabbisogno energetico.

Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che, nel caso esaminato, l'edificio non era sottoposto a uno specifico vincolo ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, pur trovandosi all'interno della Città Storica e del tessuto urbano individuato dal Piano Regolatore Generale. Questa circostanza rendeva ancora più importante una motivazione puntuale, capace di spiegare perché il progetto concreto dovesse essere respinto. La collocazione in un contesto storico di pregio può rilevare nella valutazione amministrativa, ma non equivale a un divieto generalizzato di installare impianti fotovoltaici.

Un ulteriore profilo affrontato dalla pronuncia riguarda l'impossibilità di integrare in giudizio la motivazione originaria del provvedimento. Nel corso del processo, le Amministrazioni avevano richiamato ulteriori elementi relativi alle caratteristiche dell'area, tra cui la vicinanza a edifici monumentali e l'inclusione della strada nella documentazione urbanistica e nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il Collegio ha chiarito che tali argomentazioni, non contenute nel parere adottato al termine del procedimento, non potevano

sanare le carenze dell'atto impugnato. **La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base delle ragioni espresse dall'Amministrazione al momento della sua adozione**: una motivazione successiva non può sostituire quella mancante né consentire al destinatario di conoscere soltanto durante il giudizio le effettive ragioni del diniego.

Nei casi in cui l'Amministrazione esercita una discrezionalità tecnica che incide sul diritto di proprietà e riguarda un intervento con finalità ambientali, non è sufficiente invocare genericamente il pregio storico e paesaggistico dell'area o il rischio di alterazione delle visuali ma occorre altresì dimostrare in che modo l'intervento progettato produrrebbe effettivamente tali conseguenze.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR e annullato il parere negativo della Soprintendenza, lasciando all'Amministrazione la possibilità e il dovere di pronunciarsi nuovamente sul progetto alla luce dei principi indicati nella decisione.

Energy in Action

Per approfondire

Sentenza del Consiglio di Stato del 02/10/2026

Contatti:

Edoardo Fea - *Partner*
edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Gioffrè - *Partner*
carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:
Rinnovabili sotto osservazione - Incentivi, rete, autorizzazioni e giurisprudenza

Non perderti gli aggiornamenti!